



ADACTA RISPONDE

Operazioni con parti correlate: quali criticità e quali soluzioni?

ADACTA RISPONDE

Operazioni con parti correlate: quali criticità e quali soluzioni?



La mia società è a capo di un gruppo costituito da diverse entità. Nell'ambito dell'ordinaria gestione sono frequenti le operazioni infragruppo quali, ad esempio, la concessione di finanziamenti infruttiferi alle controllate con obbligo di rimborso in unica soluzione e senza garanzie. In che senso dette operazioni, e più in generale le ulteriori possibili operazioni infragruppo, presentano un profilo di criticità? Quali sono gli strumenti a disposizione della società per porvi rimedio?

Tra le diverse tipologie di operazioni che ricorrono nell'esercizio dell'attività d'impresa, gli atti e i trasferimenti di beni in favore di soggetti/entità legati alla società da particolari vincoli giuridici assumono particolare rilievo e rientrano nel novero delle operazioni cosiddette con "parti correlate".

La realizzazione di tali operazioni, può essere condizionata dal rapporto di correlazione riconducibile – direttamente o indirettamente – all'amministratore ovvero a soggetti (tipicamente gli azionisti di controllo) in grado di influenzare le decisioni aziendali.

Il rischio che si palesa è che possano essere deliberate operazioni a condizioni e modalità tali da rappresentare un beneficio per le controparti, in virtù del vincolo di correlazione, e non nell'interesse della società; da ciò la necessità di consentire la realizzazione di tali operazioni previo rispetto di regole atte a garantire ai soci di minoranza la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità nelle imprese di medie dimensioni e l'obbligatorietà in quelle di dimensioni maggiori, di introdurre dei presidi, diversamente modulabili a seconda che si tratti di operazioni di maggiore o di minore rilevanza.

Tra i presidi previsti, il parere dell'amministratore/i indipendente/i ovvero un'espressa autorizzazione in assemblea da parte dei soci non correlati o, ancora, la previsione di un regolamento semplificato di operazioni con parti correlate, possono rappresentare soluzioni attuabili.

La nomina di Amministratori indipendenti si colloca nell'ambito del processo di professionalizzazione del Consiglio di Amministrazione attraverso l'inserimento di figure esterne tra i componenti del Consiglio che si caratterizzano, in pratica, per l'assenza di ruoli esecutivi e di significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la società, con i suoi esponenti di rilievo o con i suoi azionisti di controllo. Tra le funzioni ad essi attribuibili, vi sono il controllo sulle scelte e sui risultati aziendali a tutela di tutti gli stakeholder, rispetto all'operato degli amministratori esecutivi che, usualmente, sono espressione del socio di controllo.

Basandosi su un rapporto di fiducia già esistente con la proprietà, gli amministratori indipendenti sono chiamati ad esprimersi su (i) l'interesse della società al compimento dell'operazione; (ii) la convenienza delle condizioni dell'operazione e (iii) la correttezza sostanziale (sempre delle condizioni dell'operazione).

In caso gli Amministratori indipendenti diano parere negativo al compimento di una determinata operazione, in particolare se rilevante, potrebbe essere prevista la possibilità di effettuarla previa delibera assembleare.

Delibera che dovrà essere assunta con la maggioranza prevista per legge e, in un'ottica di maggiore garanzia imposta dalla tipologia potenzialmente rischiosa dell'operazione, aver ricevuto voto favorevole dalla maggioranza dei soci non correlati.

I garanti della correttezza dell'operazione diventano dunque i soci e, in particolare, quelli che – diversi dai soggetti correlati all'operazione – potenzialmente potrebbero essere maggiormente svantaggiati dalla sua eventuale realizzazione.

f.pasqualin@adacta.it